



Caritas
Ambrosiana

CONSORZIO
farsi prossimo



avvocati per niente



comunicato stampa n. 13/2026 – Allegato 2

PATTO UE SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO: LE CRITICITÀ

- 1. Compressione del diritto d'asilo attraverso le procedure accelerate “di frontiera”**
Il Patto istituisce una sorta di doppio canale procedurale, con rischi per chi non potrà beneficiare della procedura ordinaria di esame della domanda d'asilo. Una quota crescente delle domande verrà infatti esaminata attraverso procedure accelerate svolte nelle zone di frontiera in tempi veloci, da 12 a 24 settimane, ma questo rischia di compromettere la qualità dell'esame individuale delle domande. Diventa più difficile per i richiedenti ottenere assistenza legale adeguata, raccogliere prove e preparare il proprio caso: la rapidità procedurale rischia di prevalere sull'accertamento effettivo del bisogno di protezione.
- 2. Maggiore ricorso alla detenzione amministrativa**
Il Patto amplia le situazioni in cui le persone possono essere trattenute durante screening, procedure di frontiera accelerate e procedure di rimpatrio. Il rischio è che venga normalizzata la detenzione come strumento di gestione migratoria; le conseguenze possono essere particolarmente gravi per minori, persone vulnerabili e vittime di tortura o tratta.
- 3. Esternalizzazione delle responsabilità di protezione**
Gli Stati membri potranno fare maggiore affidamento sul concetto di “Paese terzo sicuro”: una domanda d'asilo potrebbe non essere esaminata nel merito se il richiedente viene trasferito in un Paese terzo ritenuto sicuro, pur avendo standard di tutela dei diritti potenzialmente inferiori a quelli degli Stati UE. Si indebolisce il legame tra diritto d'asilo e responsabilità diretta degli Stati europei.
- 4. Indebolimento delle garanzie procedurali nelle situazioni di crisi**
Il Regolamento sulle crisi consente deroghe alle procedure ordinarie in caso di arrivi massicci o di presunta “strumentalizzazione” della migrazione, che possono far scattare uno stato d'emergenza. Ma il rischio è che si dichiari sempre stato di emergenza, o con eccessiva frequenza, e che quindi le misure straordinarie diventino ordinarie. Anche perché le definizioni utilizzate sono molto ampie e interpretabili.
- 5. Rischio di errori nell'individuazione delle vulnerabilità**
Lo screening iniziale dovrà identificare molto rapidamente minori, vittime di tratta, persone traumatizzate o con fragilità sanitarie e psicosociali. Non è prevista obbligatoriamente la presenza sul campo di esperti; le forze dell'ordine riceveranno una formazione specifica. Ma la competenza e l'esperienza maturate da esperti che da anni lavorano sul campo, e si dedicano esclusivamente a quel compito a quello, non sono comparabili con l'attenzione specifica che può essere dedicata da agenti che, contemporaneamente, devono occuparsi di altre incombenze. Anche i tempi molto ristretti, in una fase delicata, possono favorire errori, i quali rischiano di compromettere l'intero percorso della persona richiedente asilo.
- 6. Rafforzamento dell'approccio securitario**
Il Patto attribuisce una centralità senza precedenti al controllo delle frontiere, all'identificazione e ai rimpatri. La tutela delle persone e dei loro diritti viene subordinata agli obiettivi di gestione

e contenimento dei flussi; la preoccupazione per la sicurezza rischia di prevalere definitivamente sui doveri costituzionali di protezione e inclusione.

7. Pressione persistente sui Paesi di primo ingresso

Pur introducendo un meccanismo di solidarietà, il Patto continua a fondarsi in larga misura sulla responsabilità degli Stati di frontiera. Italia, Grecia, Malta, Spagna e Cipro continueranno verosimilmente a sostenere la maggior parte delle attività di identificazione, screening e gestione delle procedure.

8. Standard di accoglienza differenti tra i Paesi dell'Unione

Mentre gran parte del Patto è composta da Regolamenti direttamente applicabili, la disciplina dell'accoglienza è affidata a una Direttiva, che lascia più margine all'interpretazione dei singoli Stati. Il rischio in questo caso è il mantenimento di standard di accoglienza molto differenti tra i paesi dell'Unione.

9. Ampliamento della raccolta dei dati biometrici

Il nuovo sistema Eurodac raccoglierà più dati (foto del volto e altri dati, prima non previsti), relativi a una platea più ampia di persone (prima si raccoglievano i dati biometrici dei minori over 14 anni, ora l'età è stata abbassata ai 6 anni). Sono state anche sollevate preoccupazioni (dallo stesso Garante europeo per la protezione dei dati) riguardo alla protezione dei dati personali e al rischio di utilizzi ulteriori rispetto alle finalità originarie e dichiarate; in generale, si rafforza la dimensione di sorveglianza all'interno delle politiche migratorie europee.

10. Disparità nell'attuazione tra gli Stati membri

L'attuazione del Patto richiederà investimenti significativi in termini di personale, infrastrutture e formazione, ma non tutti gli Stati partono dalle stesse condizioni. Ciò potrebbe tradursi in applicazioni molto diverse delle stesse norme, quindi in livelli differenti di tutela dei diritti fondamentali. Esiste il rischio che Paesi non disposti ad accogliere persone richiedenti "paghino" altri Stati Ue (con il sistema delle quote) per evitare la redistribuzione, o addirittura per inviare ai secondi le persone approdate nel loro dei primi.

11. Criteri meno attendibili per individuare i Paesi di origine sicuri; frettolosa deportazione nei "Paesi terzi sicuri"

Il nuovo assetto introduce criteri comuni a tutti gli Stati e più automatizzati per individuare i Paesi "di origine sicuri", e amplia la possibilità di trasferire i richiedenti verso "Paesi terzi sicuri" (vedi punto 3), riducendo il peso della valutazione individuale e rafforzando un approccio orientato alla rapidità e al contenimento delle domande d'asilo. I Paesi d'origine sicuri vengono individuati come tali grazie a un criterio di natura essenzialmente procedurale: l'esame individuale della condizione del richiedente è sostituito, in buona parte, da valutazioni di carattere generale e statistico, basate su elementi quali la percentuale di rigetto delle domande d'asilo presentate da cittadini di tali Paesi. Si rischia così di essere giudicati inammissibili all'istituto dell'asilo perché cittadini e cittadine di uno Stato che ha un tasso di riconoscimento medio delle domande di protezione internazionale inferiore in primo grado al 20%, e di conseguenza si rischia di essere deportati in un paese terzo prima ancora di poter fare ricorso o prima dell'esito del ricorso (qualora quest'ultimo non abbia effetto sospensivo automatico).